



**CITTA' DI GALATONE**

Provincia di Lecce

Corpo di Polizia Municipale

**REGOLAMENTO COMUNALE  
SERVIZIO DI RIMOZIONE COATTA**

# **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE COATTA DEI VEICOLI IN SOSTA O ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO.**

## **ART. 1**

E' istituito il servizio di rimozione coatta dei veicoli in sosta abusiva e/o abbandonati su suolo pubblico di cui all'art. 159 del C.d.S.

## **CAPO I** **RIMOZIONE COATTA DEI VEICOLI IN SOSTA** (AI SENSI DEGLI ARTT. 157, 158, 159 e 215 DEL D.L.vo 285/92)

## **ART. 2**

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 159 e 215 del Codice della Strada è prevista in alcuni casi specifici la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata e del loro deposito in luoghi appositamente attrezzati e custoditi indicati dall'Ente Proprietario della Strada.

Ai sensi dell'art. 354 del regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada è prevista la facoltà per gli Enti proprietari della strada, di affidare in concessione a terzi il servizio di rimozione dei veicoli.

Per i motivi sopra esposti il Comune di Galatone, stante l'impossibilità di gestire direttamente il servizio di rimozione affida in concessione a ditta specializzata e dotata delle relative autorizzazioni il **Servizio di Rimozione Coatta e Depositeria** dei veicoli rimossi ai sensi del Codice della Strada e della Legislazione vigente, nonché, dei veicoli abbandonati su suolo pubblico come previsto al Capo II del presente Regolamento.

L'area nella quale saranno depositati e custoditi i veicoli rimossi deve essere idoneamente recintata, protetta, ubicata a non più di tre chilometri dal centro urbano ed agevolmente raggiungibile.

## **ART. 3**

Il servizio di rimozione viene attivato dal Comando di Polizia Municipale, ovvero dal personale in servizio di vigilanza, richiedendo l'intervento della Ditta concessionaria che, con propri mezzi, procede alla rimozione ed al trasporto dei veicoli presso la sede che funge da depositeria, dove verranno custoditi fino alla riconsegna all'avente diritto.

## **ART. 4**

L'operatore del Comando di Polizia Municipale, a rimozione avvenuta, compilerà il registro dei veicoli rimossi ed annoterà, sia tutti i dati identificativi del veicolo, nonché il luogo ove lo stesso è stato depositato.

## **ART. 5**

L'operatore del Comando di Polizia Municipale, all'atto della richiesta di riconsegna da parte dell'utente del veicolo rimosso, rilascerà dichiarazione che autorizza il ritiro del veicolo presso la Ditta che ha provveduto al recupero.

## **ART. 6**

L'autorizzazione per il ritiro del veicolo presso la Ditta che ha effettuato la rimozione coatta ai sensi degli artt. 157, 158, 159 e 215 del C.d.S., sarà rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 dal lunedì al sabato e dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 17:30 alle ore 19:30 dei giorni festivi.

In tutti i casi in cui, per motivi di urgenza o di forza maggiore, il Comando di Polizia Municipale sia chiuso per il rilascio dell'autorizzazione, il veicolo potrà essere riconsegnato direttamente dal titolare della Ditta che si assume la piena responsabilità.

Il veicolo verrà restituito al proprietario, al trasgressore diverso dal proprietario, in caso di trasgressione commessa da minorenne, all'esercente la podestà, o a persona maggiorenne appositamente delegata dall'avente diritto, previo pagamento delle relative spese di trasporto e custodia. La persona che si presenta al ritiro dovrà esibire la patente di guida valida per condurre il veicolo e sottoscrivere il relativo verbale di restituzione.

La Ditta garantirà, a seguito di richiesta telefonica dell'avente diritto al numero di servizio di reperibilità aziendale, la restituzione del veicolo anche fuori dagli orari previsti al comma 1.

## **ART. 7**

All'atto dell'intervento l'Operatore della Polizia Municipale che richiede l'intervento di rimozione, in servizio in zona o di pattuglia, oltre alla compilazione del verbale di contestazione dell'infrazione alle norme del C.d.S., compilerà il verbale di affidamento in custodia, rimozione e ispezione del veicolo.

## **ART. 8**

Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo è consentita l'immediata restituzione dello stesso previo pagamento del diritto di chiamata alla Ditta concessionaria.

## **ART. 9**

La Ditta concessionaria per la restituzione del veicolo avrà il diritto di richiedere agli utenti le tariffe approvate dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo, depurate del ribasso offerto dalla stessa in sede di gara.

## **ART. 10**

All'atto della riconsegna del veicolo, l'utente avrà diritto a ricevere regolare fattura o ricevuta fiscale, per importo pari alla prestazione, che dovrà essere compilata e consegnata dalla Ditta concessionaria.

## **ART. 11**

Ove l'utente faccia rimostranze circa presunti danni subiti dal veicolo nel corso delle operazioni di rimozione - trasporto, farà fede il verbale di rimozione - ispezione, e comunque a cura della Ditta, dovrà essere segnalato alla compagnia di assicurazione la lagnanza per l'arbitrato di composizione.

**CAPO II**  
**VEICOLI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO**

**ART. 12**

Ai sensi degli artt.7 lett. L, 14, 46 e 50 del D. L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i in materia di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggi, è vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico ed è previsto che il Sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici o ambientali, intervenga per lo sgombero di dette aree.

**ART. 13**

Il servizio affidato riguarda la rimozione dei veicoli in evidente stato di abbandono ovvero dei relitti di veicoli a motore, rimorchi e similari abbandonati su suolo pubblico ed il conseguente conferimento a Ditte di demolizione regolarmente autorizzate.

**ART. 14**

La Ditta concessionaria del servizio dovrà provvedere con tempestività alla rimozione del relitto su richiesta del Comando di Polizia Municipale.

**ART. 15**

A rimozione avvenuta la Ditta concessionaria dovrà operare nel seguente modo:

- a) nel caso in cui non sia possibile individuare i proprietari, il relitto dovrà essere conferito esclusivamente a Ditte autorizzate per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione secondo le disposizioni vigenti.
- b) nel caso in cui l'organo che ha disposto la rimozione, accerti la proprietà del veicolo o relitto, il Sindaco, con Ordinanza, intimerà al proprietario di rimuovere lo stesso e nel caso in cui il proprietario non ottemperi a quanto previsto dall'ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 del C.C. il veicolo verrà considerato abbandonato e si procederà pertanto come previsto al paragrafo a), previa sua radiazione del P.R.A..

**ART. 16**

La Ditta concessionaria si assume la completa responsabilità per eventuali danni provocati a terzi nel corso dell'effettuazione delle operazioni relative al servizio, e per eventuali danni derivanti al personale ed ai mezzi impiegati.

**ART. 17**

La Ditta concessionaria del servizio dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni.

### **ART. 18**

La Ditta concessionaria del servizio dovrà consegnare al Comando di Polizia Municipale una ricevuta dell'avvenuto conferimento del veicolo o relitto ad un centro di rottamazione autorizzato.

### **ART. 19**

L'esecuzione del servizio non comporterà alcun onere per l'Amministrazione Comunale, in quanto tutti i costi relativi si intendono coperti con la rivalsa sul valore residuo dei relitti.

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_